

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.
Via Torretta 7 – 82100 – Benevento
tel. fax 0824 22019

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX ART. 354 C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per: Taminto Carlo nato a Pompei (NA) il 19.12.1958 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Tito Lucrezio , n. 4 C.F. TMNCRL58T19G813B , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Verlingieri Katiuscia c. f. VRLKSC70H41A783V, avvverlingieri@puntopec.it, dall'avv. Emilio Maddalena c. f. MDDMLE74H14A783Y, mail pec:avvemiliomaddalena@puntopec.it e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. LVRMLE78E15A783D, mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, tel/fax 0824/22019, in virtù di mandato a margine del presente ricorso di primo grado e di appello, con domicilio eletto presso i predetti indirizzi mail pec. **Si chiede che le comunicazioni e notifiche inerenti il presente giudizio siano effettuate agli indirizzi pec suindicati.**

Appellante

Contro: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in pers del Ministro p.t. CF. 97830880585, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli via Diaz 11.

Appellato

Nei confronti: di Esposito Mauro (posizione n. 54 ultimo in graduatoria) la cui posizione è suscettibile di di essere lesa per effetto dell'accoglimento della domanda e qualora lo si ritenesse necessario nei confronti di tutti coloro che sono inclusi nella graduatoria di merito oggetto di contestazione con il seguente giudizio, in relazione ai quali si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami.

Controinteressati

PER: la riassunzione dinanzi l'intestato Tribunale, già Giudice di primo grado, disposta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, n. 2077/2020, resa nel giudizio r. g. 3184/2018 dell'8.7.2020, pubblicata l'11.8.2020. (cfr. all. A)

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI 1° GRADO

1. Con il giudizio di primo grado il sig. Taminto Carlo alla luce delle specifiche



deduzioni in fatto e in diritto di cui al ricorso introduttivo (cfr. all. 1), che deve qui ritenersi integralmente trascritto, ha insistito in via principale per l'accertamento e declaratoria del diritto ad ottenere ulteriori 4 punti per un punteggio complessivo di 17 punti, con condanna dell'amministrazione alla collocazione tra i vincitori, tenuto conto che i n. 54 vincitori in graduatoria hanno un punteggio che oscilla tra 15,95 e 16,1. Si confrontino il ricorso introduttivo e la graduatoria allegata (cfr. all. ti 1 e 1.8)

2. In via subordinata si è domandato di accertare e dichiarare il diritto ai 4 punti in più con condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti, come quantificati nelle conclusioni del ricorso di primo grado. Si confronti il ricorso di primo grado all. 1.

3. Si è costituita in giudizio l'amministrazione (cfr. all. 2), che ha eccepito la genericità e conseguente nullità della domanda, richiesto l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i vincitori in graduatoria, insistendo in ogni caso per il rigetto della domanda, attesa l'infondatezza del ricorso, in quanto al ricorrente non si sarebbero potuti attribuire i 4 punti richiesti per la voce 1a1, in quanto ciò avrebbe violato il limite massimo di punteggio attribuibile per le voci di cui al punto 1, in ogni caso ad avviso dell'amministrazione la domanda sarebbe stata correttamente valutata.

4. All'esito della prima udienza il Giudice Istruttore rinviava la causa, concedendo alle parti termine per il deposito di note difensive.

5. La scrivente difesa con le note difensive, che qui devono ritenersi integralmente trascritte e alle quali si rimanda per brevità, ha contestato quanto dedotto, eccepito e domandato dall'amministrazione. (cfr. all. 3)

6. All'esito dell'udienza di discussione il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, con la sentenza n. 1642/2017 del 23.5.2018, pubblicata il 23.5.2018, non notificata e resa nel giudizio n. r.g. 1027/2016, ha respinto la domanda, ritenendola infondata, il tutto con compensazione delle spese di lite. (cfr. all. 4)

7. Il sig. Taminto Carlo ha proposto appello avverso tutti i capi della predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma, con susseguente accoglimento della domanda di primo grado, il tutto per le ragioni ed i motivi di cui all'atto di appello, al quale si rinvia per brevità. (cfr. all. 5)



8. Si è costituita in giudizio l'amministrazione chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. (cfr. all. 6)

9. La Corte di Appello, con ordinanza del 4.3.2020, ha invitato le parti a depositare note difensive, al fine di interloquire sull'eventuale sussistenza di litisconsorti necessari, nei confronti dei quali integrare il contraddittorio. (cfr. all. 7)

10. **All'esito della discussione, la Corte Territoriale, valutando come meritevoli di accoglimento le censure proposte, rilevato che le stesse sono tese ad attribuire ulteriore punteggio al ricorrente e ad una sua diversa collocazione in graduatoria, ha statuito che nel caso in esame si è verificata una violazione del principio del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri concorrenti della procedura contestata, sulla cui posizione in graduatoria, l'eventuale accoglimento della domanda formulata da Taminto Carlo, è suscettibile di incidere. Si confronti la sentenza di appello. (cfr. all. A)**

11. Alla luce della sentenza suindicata il ricorso deve essere riassunto anche nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, sulla cui posizione potrà incidere l'accoglimento della domanda del sig. Taminto Carlo.

12. **In merito a quanto sopra, come dedotto con il ricorso originario, al quale si rinvia (cfr. all. 1), sono stati chiesti ulteriori 4 punti da attribuirsi al ricorrente per un punteggio finale pari a 17, con la conseguenza che l'accoglimento della domanda è suscettibile di comportare la collocazione del sig. Taminto al primo posto, o in una posizione intermedia nel caso di accoglimento parziale, il tutto con fuoriuscita dalla graduatoria dell'ultimo classificato (sig. ESPOSITO MAURO), e ciò tenuto con del fatto che 54 concorrenti/vincitori hanno ottenuto tra i 15,95 e i 16,1 punti.**

13. Alla luce di quanto disposto con sentenza dalla Corte di Appello di Napoli appare certamente necessario notificare il ricorso all'ultimo classificato dei vincitori, il quale per effetto dell'accoglimento della domanda verrebbe escluso dalla graduatoria.

14. Qualora il Giudice del Lavoro ritenesse necessario procedere alla notifica a tutti i soggetti indicati in graduatoria, si rileva che la notificazione del ricorso ai controinteressati (n. 54 concorrenti) nei modi ordinari risulterebbe particolarmente



difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso, di tutti gli scritti difensivi, di ogni atto ritenuto necessario dal Giudice del Lavoro e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controinteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

Tutto quanto innanzi premesso con il presente atto si riassume il giudizio dinanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di primo grado territorialmente competente, rappresentando in fatto e osservando in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del MIBAC dal 1.6.2000, con qualifica di "addetto ai servizi di vigilanza", appartenente all'Area ex B, attuale seconda Area F3 attualmente in servizio presso la Soprintendenza Speciale Archeologica di Pompei Si confronti la comunicazione dell'08.06.2000 prot 1812. (cfr. all. 1.1)

2. Precedentemente, il ricorrente è stato dipendente del Ministero della Difesa dal marzo 1992 fino al 31 maggio 2000 con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza Area B, in servizio presso lo stabilimento di produzione Cordani di "Maricorderia Castellammare di Stabia" con l'incarico di "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e "responsabile" della sigillatura di rito previsto del regolamento interno (cfr. all. 10 nota prot n. 3050 del 29.10.2007);

3. Il ricorrente, poi, ai sensi dell'art 2 comma 2 Legge 434/97 è transitato nei ruoli del Mibac, con cessione di contratto (accordo di mobilità), con la qualifica di Addetto ai servizi di Vigilanza ex area B, corrispondente all'attuale Seconda Area F3.

4. Da quanto sopra il ricorrente è stato in servizio presso la Pubblica Amministrazione, nella Terza Area ininterrottamente dal marzo 1992 sino a tutt'oggi, e ciò in quanto lo stesso è stato inquadrato nell'area B e infine nella terza area, ovvero in



due inquadramenti equivalenti (sia nel Ministero della Difesa che nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali). (cfr. all. 1.1 e 1.2)

5. Il Mibac con il bando, di cui al decreto direttoriale del 22.12.2011, ha indetto una procedura selettiva interna per titoli, per complessivi n. 6752 posti, concernente gli sviluppi economici del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, all'interno delle Aree funzionali, per diverse fasce retributive e vari profili professionali. (cfr. all. 1.3)

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del bando, la procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli professionali, culturali e di studio nonché nella valutazione della esperienza professionale maturata dal candidato sulla base dei criteri di cui alle Tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, che costituiscono parte integrante del bando. (cfr. all. 1.3)

7. il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura suindicata, per gli sviluppi economici 2010, al fine di ottenere l'attribuzione della fascia retributiva F4, (passaggio da livello retributivo F3 a F4 della seconda Area) nella propria area di appartenenza (area II), ovvero in quella fascia retributiva immediatamente superiore nell'ambito della stessa area di appartenenza, stesso profilo professionale di "addetto ai servizi di vigilanza". (cfr. all. 1.4)

8. In particolar modo il ricorrente con la propria domanda di partecipazione ha dichiarato e documentato, esperienza, capacità professionale e titoli valutabili, con un punteggio finale da attribuirgli pari a 17 punti. (cfr. all. 1.4)

9. Nonostante le dichiarazioni del ricorrente e la documentazione inviata in allegato alla domanda, la Commissione di Concorso erroneamente non gli ha riconosciuto l'intero punteggio, in merito a quanto attestato per le voci della domanda di partecipazione 1A1 "Attività di responsabilità";

10. L'amministrazione con decreto direttoriale del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, ha approvato le graduatorie generali di merito (cfr. all. 1.5), poi sostituite, da quelle pubblicate con circolare n. 143 del 29.4.2014 (cfr. all. 1.12), quest'ultime poi sostituite da quelle pubblicate con la circolare n. 205 del 2.7.2014 (cfr. all. 1.3), ed infine integrate da quelle del 2.11.2015 pubblicate l'11.11.2015 (cfr. all.



1.8) In nessuna di queste graduatorie il ricorrente è stato inserito quale vincitore.

11. A causa dell'erronea valutazione dell'Amministrazione, il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 13, venendo così escluso dai vincitori con collocazione tra il personale le cui domande sono state lavorate, ma non è stato considerato come vincitore, infatti gli ultimi in graduatoria hanno un punteggio pari a 15,95. Si confronti la graduatoria integrativa del novembre 2015. (cfr. all. 1.8)

12. La corretta valutazione dei titoli posseduti e attestati dalla candidato, con l'attribuzione del relativo punteggio, avrebbe avuto l'effetto di collocare il ricorrente tra i vincitori ed in tal senso si rileva che gli ultimi quattro classificati (cfr. all. 1.8) hanno ottenuto il seguente punteggio: Rocciolo Roberto 15,95, Ceschia Daniele 15,95, Meccia Giuseppina 15,95, Esposito Mauro 15,95

13. Il ricorrente con e mail del 05 marzo 2014 ha richiesto alla sottocommissione del Concorso le motivazioni del proprio mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori e la predetta ha riscontrato tale e – mail indicando la seguente motivazione :*”1A1 Attività di responsabilità nell’ambito di strutture organizzative (Uffici, Laboratori, sezioni staccati, unità organiche, servizi) punteggio da 9 a 0,5 si attribuisce un solo anno perché gli altri otto sono prestati presso altra amministrazione”* (cfr. all. 1.6);

14. Il ricorrente con nota prot n.22917 del 16.06.2014 (cfr. all. 1.15) ha proposto, invano, reclamo al MIBACT avverso la predetta esclusione.

15. Pertanto è necessario avviare la presente azione giudiziaria.

16. SULL'ERRATA VALUTAZIONE OPERATA DALLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

- IN MERITO ALLE VOCI 1A1

In merito alla voce suindicate, il ricorrente rispettivamente con la domanda di partecipazione ha autodichiarato:

1. 1A1 - di aver maturato nell’attività di responsabilità nell’ambito di strutture organizzative (Uffici, laboratori, sezioni staccate, unità organiche, servizi) anni 9 e un conseguente punteggio di 4,5 (con coefficiente punti 0,5 ad anno);



Quanto dichiarato è confermato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007 attestata dal direttore dell'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia che attesta che il ricorrente, ai fini del punteggio relativo ai titoli di cui all'art 4 lett F del bando di concorso per il passaggio tra le Aree ex art 15 CCNL 1998/2001, dal mese di marzo 1992 al 31 maggio 2000, periodo nel quale è stato alle dipendenze dello stabilimento Produzioni Cordami di "Maricorderia" di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa, di essere stato "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e "responsabile" della sigillatura di rito prevista dal regolamento interno.

Il ricorrente era inquadrato nel Ministero della Difesa con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza ex Area B CCNL comparto Ministeri 1998/2001.

Nonostante le dichiarazioni di cui sopra l'Amministrazione per la voce 1A1 ha riconosciuto soltanto 1 anno, illegittimamente soltanto l'esperienza professionale maturata successivamente al passaggio nei ruoli del Mibac avvenuto nel 2000, relativa all'anno dal 01.10.2007 al 31.12.2008 svolta con mansioni di coordinamento del servizio di vigilanza (come da nota prot n. 3 del 21.02.2012 cfr. all. 1.7), omettendo riconoscere i predetto 9 anni di servizio prestati dal ricorrente presso il Ministero della Difesa.

L'amministrazione vorrebbe giustificare la mancata valutazione del servizio di 8 anni prestato di responsabilità nell'ambito di strutture organizzative presso il Ministero della Difesa, in quanto si tratterebbe di altra amministrazione.

L'art 4 (Titoli valutabili) al punto 4 del bando *de quo* sancisce :*"Al punto 1 lettera B delle Tabelle 1,2 e 3allegate al presente decreto ai fini del computo di esperienza professionale...omissis... Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio."*

Inoltre dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 (cfr. all. 1.8) al punto Esperienza professionale (di cui alla tabella A1A) si legge (pag 8): *"Si ricorda che:*



1 Ai fini del computo di esperienza professionale...omissis.....Sono considerati, invece, a fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito dell'esperienza professionale tutti i servizi pre-ruolo resi nella P.A. dal giorno di effettivo servizio.”

Il verbale di definizione delle modalità per la verifica della documentazione e dei titoli della sottocommissione territoriale per la verifica dei titoli, istituita presso la Direzione Regionale della Campania del 18.02.2013 (cfr. all. 1.9) stabilisce che: *“La documentazione, per i titoli di cui al punto 1) lett. A9 della tab 1,2 e 3 che presuppongono lo svolgimento di attività, deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità alternative: ...omissis...b. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000. Convalidata, ai fini dell'attestazione dell'effettivo svolgimento e con indicazione del relativo periodo, dal direttore dell'Istituto che ha conferito l'incarico o dal direttore dell'Istituto presso cui l'incarico è stato svolto... omissis...In riferimento ai titoli di cui sopra (punti a e b) questa sottocommissione, accerta l'esistenza e la conformità (a quanto richiesto dal bando e dalle successive circolari) di un provvedimento d'incarico accompagnato dalla attestazione di effettivo svolgimento o di una autodichiarazione resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 convalidata dal dirigente, non entrerà nel merito della stessa e non effettuerà nessun altro accertamento in quanto su tali documenti in conformità dell'art 43 del DPR 445/2000 è stata posta in essere una attività valutativa da parte del dirigente che ha verificato il positivo svolgimento degli incarichi in esito agli accertamenti d'ufficio.”*

Orbene, nel caso in specie, il ricorrente ha presentato per le voci della domanda di partecipazione 1A1 “ Attività di responsabilità la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007 attestata dal direttore dall'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia che attestava che il ricorrente, ai fini del punteggio relativo ai titoli di cui all'art 4 lett F del bando di concorso per il passaggio tra le Aree ex art 15 CCNL 1998/2001, dal mese di marzo 1992 al 31 maggio 2000, periodo nel quale è stato alle dipendenze dello stabilimento Produzioni Cordami di “Maricorderia” di Castellammare di Stabia del Ministero della Difesa, ha svolto l'incarico di “verificatore” nel controllo del materiale di spedizione tramite carro ferroviario e di “responsabile” della sigillatura di rito prevista dal



regolamento interno (cfr. all. 1.10).

Ne deriva che il ricorrente correttamente, ai sensi dell'art. 4 del bando, ha dichiarato, avvalendosi dell'autodichiarazione attestata dal Direttore dell'agenzia industrie difese Stabilimento Militare produzione Cordamo di Castellammare di Stabia, ha dichiarato l'esperienza di cui alla voce 1A1 effettuata quale servizio pre ruolo in un'altra amministrazione pubblica. Orbene il bando in questione all'art 4 punto 4, così come anche,poi, interpretato dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 (in atti), sancisce espressamente che l'esperienza professionale pre ruolo nell'attività di responsabilità nell'ambito di strutture organizzative (Punto A1A) presso la pubblica amministrazione è valutabile. **Pertanto è del tutto illegittima la predetta decurtazione dei 4 punti per la voce A1A effettuata al ricorrente con la motivazione adottata dall'amministrazione che era stato attribuito allo stesso un solo anno perché gli altri otto anni erano stati prestati presso altra amministrazione.**

17. L'amministrazione con decreto direttoriale del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, ha approvato le graduatorie generali di merito (in atti.) le quali sono state oggetto di rivisitazione, tenuto conto delle osservazioni presentate da diversi concorrenti in merito alla valutazione delle proprie posizioni, ha riformulato le graduatorie de quibus, con il decreto direttoriale del 29.4.2014, pubblicato in pari data con la circolare n. 143, collocando sempre il ricorrente tra i candidati valutati e non inseriti nelle graduatorie dei vincitori. (in atti) **In ultimo l'amministrazione con decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205 ha riformulato ulteriormente la graduatoria dei vincitori riportando sempre il ricorrente tra coloro non utilmente collocati. (cfr. all. 1.11)**

18. Al contempo la graduatoria dei vincitori, susseguente alla riformulazione di cui sopra, di cui al decreto direttoriale del 29.4.2014, pubblicato con la circolare n. 143 (cfr. all. 1.12), il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 13, venendo così escluso dai vincitori con collocazione tra il personale le cui domande sono state lavorate, ma non è stato considerato come vincitore. In tal senso si confronti l'ultima graduatoria di merito pubblicata. (cfr. all. 1.8)



19. La corretta valutazione dei titoli posseduti e attestati dalla candidato, con l'attribuzione del relativo punteggio, avrebbe avuto l'effetto di collocare il ricorrente tra i vincitori ed in tal senso si rileva che gli ultimi quattro classificati hanno ottenuto il seguente punteggio: Rocciolo Roberto 15,95, Ceschia Daniele 15,95, Meccia Giuseppina 15,95, Esposto Mauro 15,95 (cfr. all. 1.8).

Ne discende che ad oggi il ricorrente si è visto erroneamente non riconoscere:

4 punti per la voce 1A1;

PER UN TOTALE DI PUNTI 4 NON RICONOSCIUTI.

20. Tenuto conto del punteggio attribuito dalla commissione pari a 13, rilevato che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di ulteriori 4 punti e che la domanda di partecipazione del ricorrente gli consentiva di ottenere fino a 17 punti, è evidente che quest'ultimo rappresenta l'esatto punteggio attribuibile allo stesso.

Ciò posto il ricorrente ha diritto ad ottenere 17 punti con susseguente collocazione tra i vincitori, come si evince dalla graduatoria in atti, tanto da sussistere un suo interesse alla presente azione, e ciò al fine di ottenere la corretta valutazione dei propri titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, con susseguente collocazione tra i vincitori.

21. Con circolare n. 313 del 9.10.2014 del Mibac sono state pubblicate le sedi di assegnazione e servizio dei vincitori, tra i quali non è incluso il ricorrente. (cfr. all. 1.13)

22. Alla luce di quanto sopra l'operato dell'amministrazione è illegittimo atteso che la valutazione non tiene conto di quanto realmente stabilito dall'art. 4 del bando (in atti), i principi di buona fede e correttezza.

23. **Sulla giurisdizione.** Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, atteso che il discrimine tra AGO e GA stabilito dall'art. 63, del TU 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso nel senso sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre sono attribuite alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con



la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. **Nel caso di specie, trattandosi di concorso interno avente ad oggetto la mera progressione economica, e non anche il reclutamento del personale ministeriale, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario. (Cassazione civile , SS. UU., ordinanza 09.02.2009 n° 3055; Cass. SS. UU. 15 ottobre 2003, n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 18886; 26 febbraio 2004, n. 3948).**

24. L'operato illegittimo dell'amministrazione, che **ha travisato e violato le regole poste a fondamento di cui al bando di progressione economica *de qua*, si pone al contempo anche in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 c.c., dell'art. 1375 c.c.** ed ha comportato l'ingiustificata mancata collocazione del ricorrente tra i vincitori, con susseguente omesso riconoscimento della progressione economica richiesta, che avrebbe comportato un maggior compenso **annuo di euro 1.107,45 tra la fascia retributiva della II Area F3 (ex B3)** che prevede una retribuzione annua pari a € 18.530,99 e la fascia retributiva F4 (ex B3 super) dell'Area II che prevede una retribuzione annua pari a € 19.638,44, così come si evince dalla tabella del CCNL vigente; (cfr. all. 1.14)

25. **Sull'ammissibilità delle censure mosse alle valutazioni dell'amministrazione.** L'operato dell'amministrazione è certamente censurabile, atteso che i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. cfr. SU n. 9332/2002; Cass. n. 9814/2008; Cass. n. 28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. In tal senso si confronti Sentenza Corte Cass. n. 240/2012.

26. **Sui presupposti del riconoscimento della progressione economica.** Attesa la



fondatezza delle censure mosse dal ricorrente, ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscergli il punteggio relativo ai titoli inerenti la voce 1A1, rilevato che alla luce di detto punteggio, il ricorrente dovrà essere collocato tra i vincitori, **deve ritenersi che sussistono i presupposti affinché l'Ill. Mo Tribunale adito accerti il diritto alla progressione economica richiesta dal ricorrente, con susseguente condanna dell'Amministrazione all'attribuzione dello stesso, a decorrere dalla data di pubblicazione dei vincitori al risarcimento del danno e quindi a decorrere dal 2010** (come previsto dal bando), fino al soddisfo pari alle differenze retributive non percepite pari ad euro 1.107,45 lorde annuali tra la fascia retributiva della II Area F3 (ex B3) e la II Area II F4 (ex B 3 super);

27. **Sul risarcimento del danno**, riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione dei 4 punti in relazione alla Voce A1A con punteggio totale di punti 17, con conseguente collocazione del ricorrente tra i vincitori al primo posto, a decorrere dal 2010, si insiste affinché l'amministrazione venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi del ricorrente, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della mancata progressione economica con decorrenza dall'anno 2010 (come previsto dal bando), pari ad euro 1.107,45 lorde annuali tra la fascia retributiva della II Area F3 (ex B3) e la II Area II F4 (ex B 3 super) che avrebbe percepito sino al soddisfo. In ogni caso, in merito alla **quantificazione del danno** si dovrà tenere tenendo conto del doppio parametro del tempo in cui si è protrato il comportamento lesivo e della retribuzione percepita dal lavoratore, da utilizzare come base per la determinazione del danno.

Tanto premesso e ritenuto il ricorrente come *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

a l'Ill.mo Giudice del Lavoro che, ritenuta la propria competenza, Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, emettere nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in pers. del leg. Rapp. p. t. con sede in Roma alla via del Collegio Romano n. 27, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, oltre che nei confronti di Esposito Mauro e degli ulteriori controinteressati che si



dovessero individuare tenendo conto della graduatoria di merito oggetto di contestazione, i seguenti provvedimenti di giustizia:

- **nel merito in via principale**, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere i 4 punti per la voce A1A, per tutti i motivi esposti in ricorso, in virtù dell'art 4 punto 4 del bando D. D. 22.12.2011 e dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 , e accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione resistente di decurtazione del punteggio di 4 punti e attribuzione del punteggio di 13 punti totali, e della conseguente illegittima esclusione dalla graduatoria dei vincitori definitiva pubblicata al decreto direttoriale del 29.4.2014, pubblicato con la circolare n. 143, e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, per violazione dell'art 4 punto 4 del bando D. D. 22.12.2011 e dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 c.c., dell'art. 1375 c.c., in merito alla omessa valutazione dei titoli del ricorrente, e per l'effetto disapplicare e/o revocare le graduatorie di cui al decreto direttoriale del Mibact del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, e quelle di cui al decreto direttoriale Mibact del 29.4.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 143, e quelle di cui al decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205, con attribuzione del punteggio previsto di 4 punti per i titoli illegittimamente non valutati, per un totale di 17 punti e susseguente collocazione del ricorrente tra i vincitori, con riconoscimento del diritto alla progressione economica con un maggior reddito annuo di euro 1.107,45 con decorrenza giuridica ed economica dal 2010 , e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione della progressione economica dalla fascia retributiva F3 a F4 per un maggior reddito annuo di euro 1.107,45 con decorrenza dal 2010, così come richiesta mediante la procedura concorsuale a cui ha preso parte il ricorrente e all'emanazione di tutti gli atti consequenziali.



- **Nel merito in via subordinata**, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di valutazione dei titoli di cui all'allegato n. 6 del presente ricorso, emesso dall'Amministrazione, per violazione delle norme del bando DD 22.12.2011 e dalle linee guida della Commissione giudicatrice nazionale di cui al bando concernenti gli sviluppi economici all'interno delle Aree per l'anno 2010 e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 c.c., dell'art. 1375 c.c., in merito alla omessa valutazione dei titoli del ricorrente, e per l'effetto disapplicare e/o revocare le graduatorie di cui al decreto direttoriale del Mibact del 27.2.2014, pubblicato in pari data con circolare n. 85, e quelle di cui al decreto direttoriale Mibact del 29.4.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 143, e quelle di cui al decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205, con attribuzione del punteggio di 4 punti previsto per i titoli illegittimamente non valutati e susseguente collocazione della ricorrente tra i vincitori con un punteggio totale di 17 punti, e per l'effetto accertare e dichiarare il **diritto al risarcimento dei danni contrattuali ex art. 1218 c.c. patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente**, da determinarsi anche in via equitativa, tenuto conto della mancata progressione economica, che avrebbe avuto decorrenza dal 2010, corrispondente ad euro 1.107,45 lorde annuali annui. In ogni caso, in merito alla **quantificazione del danno** si dovrà tenere conto del doppio parametro del tempo in cui si è protratto il comportamento lesivo e della retribuzione percepita dal lavoratore, da utilizzare come base per la determinazione del danno.
- **Il tutto con vittoria di spese**, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a., da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In relazione ai provvedimenti impugnati, con riferimento alla graduatoria di merito oggetto di giudizio nella quale il ricorrente chiede di essere inserito, la notificazione del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente



l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controinteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 come convertito dalla L. n. 111 del 15.07.11, il sottoscritto difensore dichiara che il valore del presente procedimento è di circa 11.000 euro e il contributo unificato è dovuto nella somma di euro 118,5.

In allegato:

A) sentenza Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, n. 2077/2020;

1. ricorso originario;

PRODUZIONE RICORSO ORIGINARIO CONTENENTE:

- 1.1. comunicazione dell'08.06.2000 prot 1812;
- 1.2. nota dell'11.07.2000 prot n. 73328;
- 1.3. bando progressioni economiche decreto direttoriale del 22.12.2011;
- 1.4. domanda di partecipazione;
- 1.5. decreto direttoriale del 27.2.2014, pubblicato con circolare n. 85;
- 1.6. e mail del marzo 2014 del ricorrente e riscontro dell'amministrazione;
- 1.7. nota prot n. 3 del 21.02.2012;
- 1.8. graduatoria vincitori da F3 a F4;
- 1.9. linee guida della Commissione giudicatrice;
- 1.10. verbale modalità verifica documentazione e titoli della sottocommissione territoriale;
- 1.11. dichiarazione sostitutiva di certificazione del 29.10.2007;
- 1.12. decreto direttoriale del 2.7.2014 pubblicato in pari data con circolare n. 205;
- 1.13. decreto direttoriale del 29.4.2014, pubblicato con la circolare n. 143;
- 1.14. circolare n. 313 del 9.10.2014 del Mibac;
- 1.15. art. 13 CCNL 1998 – 2001;
- 1.16. integrale del CCNL;
- 1.17. reclamo_nota prot. n.22917 del 16.06.2014;



- 1.18. informativa con tabelle organico MIBACT;
2. memoria di costituzione amministrazione;
3. note autorizzate;
4. sentenza n. 1642/2017 Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro;
5. atto di appello;
6. costituzione giudizio di appello;
7. ordinanza Corte di Appello di Napoli;

Benevento l'11.9.2020

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

avv. Verlingieri Katiuscia



STUDIO LEGALE
VERLINGIERI – MADDALENA – LAVORGNA
Diritto del Lavoro, Pubblico Impiego, Legislazione Scolastica
Via c. Luca Mazzella, 24, Tel. Fax. 0824 22019 – Benevento – 82100
c/o Sam Gilda via Toledo n. 210 Napoli

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

sezione lavoro

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

Il sig. Taminto Carlo nato a Pompei (NA) il 19.12.1958 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Tito Lucrezio , n. 4 C.F. TMNCRL58T19G813B , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Verlingieri Katiuscia c. f. VRLKSC70H41A783V, avvverlingieri@puntopec.it, dall'avv. Emilio Maddalena c. f. MDDMLE74H14A783Y, mail pec:avvemiliomaddalena@puntopec.it e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. LVRMLE78E15A783D, mail pec: emilio.lavorgna@pec.it, tel/fax 0824/22019, in virtù di mandato a margine del presente ricorso, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai suoi procuratori, con i predetti indirizzi mail pec, avvverlingieri@puntopec.it, e avvemiliomaddalena@puntopec.it.

Si dichiara, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi al numero fax e/o agli indirizzi di posta elettronica innanzi indicati.

PREMESSO CHE

- il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del MIBAC dal 1.6.2000, con qualifica di "addetto ai servizi di vigilanza", appartenente all'Area ex B, attuale seconda Area F3 attualmente in servizio presso la Soprintendenza Speciale Archeologica di Pompei Si confronti la comunicazione dell'08.06.2000 prot 1812. (cfr. all. 1)
- precedentemente, il ricorrente è stato dipendente del Ministero della Difesa dal marzo 1992 fino al 31 maggio 2000 con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza Area B, in servizio presso lo stabilimento di produzione Cordani di "Maricorderia Castellammare di Stabia" con l'incarico di "verificatore" nel controllo del materiale di spedizione tramite carro

PROCURA SPECIALE
Avv. Katiuscia Verlingieri
Avv. Emilio Maddalena
Avv. Emilio Lavorgna

Vi delego a rappresentarmi difendermi nel procedimento instaurato con il presente at conferendoVi ogni facoltà legge. In particolare, Vi delego rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.


Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere rinunciare ed accettare rinunziare a domande ed atti del giudizio desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere quietanzare, incassare, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome.

Potrò nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

Avendo acquisito le informazioni di cui al D.lgs n. 196/2003 acconsento al trattamento ed alla diffusione dei miei dati personali sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento del mandato difensivo.

Ritengo per rato e fermo in Vs/operato, ed eleggo domicilio a emilio.lavorgna@pec.it e avvverlingieri@puntopec.it e dichiariamo inoltre, ai fini per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3 c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di telefax 082422019.

Li, 22/01/2016



PER AUTENTICA



Firmato Da: EMILIO LAVORGNA Emesso Da: INFO@PUNTOPEC.IT

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

DECRETO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede (iscritto al N. 4579/2020 del Ruolo Generale a.c.)

visto l'art. 415 c.p.c., modificato dalla legge 11/8/1973 n. 533

FISSA

L'udienza di discussione del 20/1/2021 ore 9,00

innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale, sez. Lavoro, sita in Torre Annunziata.

Fa obbligo al ricorrente di notificare al convenuto l'antescritto ricorso ed il presente decreto

entro il termine di cui all'art. 415 c.p.c..

Torre Annunziata, li 23/9/2020

Il Giudice del lavoro

Dr. Emanuele Rocco




Il sottoscritto Avv. Emilio Lavorgna, con studio in Benevento, alla Via Torretta n. 7, c.f. LVRMLE78E15A783D, quale difensore del Sig. Taminto Carlo, in forza di procura alle liti depositata in atti, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,

attesta

che la copia del ricorso, della procura alle liti e del pedissequo decreto di fissazione udienza, riprodotti nel presente documento informatico sono stati estratti dal fascicolo informatico rubricato al n. r.g. 4579/2020, pendente Taminto Carlo contro Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

Benevento il 30.10.2020

avv. Emilio Lavorgna



lo sottoscritto Avv. Emilio Lavorgna in proprio, con studio in Benevento alla Via Torretta n. 7 - 82100, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data 27.01.2012, con autorizzazione n. 36/2012, ai sensi della Legge 21.1.1994 n° 53, ho, per legale conoscenza e per tutti gli effetti di legge, notificato copia conforme dell'antistante ricorso a:

ESPOSTO MAURO, Via Roma 147, Rosora (AN) 60030 - avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Benevento - Agenzia BVS, con racc. a/r n. 78780184163 8

oggi

Cron. N° 81

Avv. Emilio Lavorgna



te della Strada

Io sottoscritto Avv. Emilio Lavorgna in proprio, con studio in Benevento alla Via Torretta n. 7 - 82100, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data 27.01.2012, con autorizzazione n. 36/2012, ai sensi della Legge 21.1.1994 n° 53, ho, per legale conoscenza e per tutti gli effetti di legge, notificato copia conforme dell'antistante ricorso a:

ESPOSTO MAURO, Via Roma 147, Rosora (AN) 60030 - avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di Benevento - Agenzia BNS, con racc. a/r n. 78780184163 8

oggi

Cron. N° 81

Avv. Emilio Lavorgna



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD. 04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0499A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ad avviso di ricevimento Mod. 23i)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	ESPOSTO MAURO	
	VIA ROMA	167
	62030 ROSORA	N° di AN PRO.
MITTENTE	AVV. EMILIO LAVORGNA	
	VIA TORRETTA	2
	82100 BENEVENTO	N° di BN PRO.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 09112 Sec. 02 Operaz. 102
Causale: AG 02/11/2020 13:03
Peso gr.: 103 Tariffa: 11.65 Affr. € 11.65

Cod. AG: 787801841638 Cod. AR: 687801841637

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata


N. AG. 78780184163-8

Mod.23L - Mod.041005 - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - SI. (1)



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.



Bollo dell'ufficio
di distribuzione


AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)

AR



68780184163-7



avviso di ricevimento

AVV. EMILIO LAURONNA
VIA SPARETTA
82100 BENEVENTO

7

BM

N° 81
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di BVZ il 30.11.2020

diretto a Spazio Lavoro, Via Roma 167, Roma (AN) 60030

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 5/11/2020

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4) Moglie, NAUTILI ORTEGA

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

M. Ortega
(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n° 62888001491-1 del 5/11/2020
Spazio Lavoro
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

In qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in Indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in Indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza idoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in Indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del


sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma

RTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'addetto postale)



- (1) Qualità investita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°.
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recepito al primo indirizzo.
- (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
- (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.